



ORGANISMO DI VIGILANZA

EX ART. 6 D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

NORME DI FUNZIONAMENTO INTERNO

SOMMARIO

- Articolo 1. Scopo e ambito di applicazione.
- Articolo 2. Nomina dell'Organismo.
- Articolo 3. Durata in carica e cessazione del componente l'Organismo.
- Articolo 4. Convocazione dell'Organismo.
- Articolo 5. Funzioni dell'Organismo.
- Articolo 6. Poteri dell'Organismo di Vigilanza.
- Articolo 7. Risorse finanziarie dell'Organismo.
- Articolo 8. Collaboratori esterni.
- Articolo 9. Comunicazioni e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.
- Articolo 10. Obblighi di diligenza e riservatezza.
- Articolo 11. Raccolta e conservazione delle informazioni.
- Articolo 12. Relazioni all'Amministratore Unico.
- Articolo 13. Modifiche del Regolamento.
- Articolo 14. Comunicazione del Regolamento.

Articolo 1
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- I. Con delibera dell'Amministratore Unico la *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* ha adottato il *Modello di organizzazione, gestione e controllo* di cui all'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, contestualmente, ha attribuito ad un apposito organismo all'uopo costituito, l'Organismo di Vigilanza, il compito di monitorare il funzionamento e l'osservanza delle disposizioni ivi contenute nonché di curarne l'aggiornamento.
- II. In considerazione delle dimensioni, della struttura organizzativa e dell'assenza di precedenti pendenze in ordine a fattispecie di reato presupposto di responsabilità per l'Ente, l'Organismo di Vigilanza della *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* ha composizione monocratica.
- III. Il presente Regolamento è predisposto dall'Organismo di Vigilanza a norma del paragrafo 4 della Parte Generale del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo stesso ed in particolare di individuare le modalità di esercizio dei poteri e dei compiti allo stesso attribuiti.
- IV. Il presente Regolamento è redatto tenuto conto delle Linee Guida predisposte da Confindustria nel marzo 2002 ed aggiornate nel marzo 2014, delle Linee Guida ABI del febbraio 2004, della Circolare ABI serie legale n. 1 dell'11 gennaio 2012, dei "*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'Organismo di Vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*" elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in collaborazione con ABI, Confindustria ed il Consiglio Forense e pubblicati nel febbraio 2019, nonché, per quanto concerne i rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della delibera A.N.A.C. n. 1134 dell'8 novembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017.

Articolo 2
NOMINA DELL'ORGANISMO

- I. L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera dell'Amministratore Unico.
- II. L'avvenuto conferimento dell'incarico viene comunicato ai terzi mediante pubblicazione sul sito *internet* della *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.*, Sezione "Società trasparente"; la comunicazione ai dipendenti avviene mediante circolare interna.

Articolo 3
DURATA IN CARICA E CESSAZIONE DEL COMPONENTE L'ORGANISMO

- I. La carica di componente l'Organismo di Vigilanza – salvo che si verifichi una delle cause di cessazione anticipata di cui ai punti che seguono – ha durata biennale ed alla scadenza può essere rinnovata.
- II. Costituiscono cause di cessazione anticipata dalla carica di componente l'Organismo di Vigilanza la decadenza, la revoca e la rinuncia.
- III. Il paragrafo 4.5. della Parte Generale del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* adottato dalla *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* individua quali ipotesi di decadenza del componente l'Organismo:

- l'aver riportato una sentenza di condanna – o di applicazione pena – ancorché non passata in giudicato in relazione ad uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- l'aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'essere dichiarato interdetto o inabilitato ovvero l'aver patito una grave infermità che non consenta di svolgere le funzioni di vigilanza legate alla carica per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, di indipendenza e di continuità di azione;
- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. cancellazione dall'Albo degli Avvocati, dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ecc.);
- un grave inadempimento nei propri doveri;
- il fatto che la Società abbia subito una sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero abbia concordato una sentenza di applicazione pena, nell'ambito della quale il Giudice Penale abbia rilevato l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

La decadenza è dichiarata dall'Amministratore Unico entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'integrazione di una delle suddette ipotesi.

IV. Costituiscono ipotesi di revoca dalla carica gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti inerenti la funzione di componente l'Organismo quali:

- l'omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta da consegnare all'Amministratore Unico;
- l'omessa attivazione a seguito di segnalazioni relative alla commissione o alla presunta commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero relative alla violazione o presunta violazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito ovvero in ordine ai compiti previsti dall'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- una grave violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

La revoca dalla carica di componente l'Organismo di Vigilanza è disposta con delibera dell'Amministratore Unico esclusivamente in presenza di una delle cause che precedono.

V. Il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministratore Unico eventuali cause di revoca o decadenza sopravvenute alla nomina.

Articolo 4
CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO

- I. In quanto organo monocratico l'Organismo di Vigilanza svolge le proprie attività in autonomia.
- II. Con cadenza almeno annuale il componente l'Organismo di Vigilanza si riunisce con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Società. Della riunione è redatto apposito verbale.
- III. In presenza di motivi urgenti il componente l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di richiedere al Presidente del Collegio Sindacale ed all'Amministratore Unico la convocazione degli Organi.
- IV. Su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale il Componente l'Organismo di Vigilanza può intervenire alle riunioni del Collegio.

Articolo 5
FUNZIONI DELL'ORGANISMO

- I. A norma dell'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 l'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* e ne cura l'aggiornamento.
- II. In particolare il componente l'Organismo:
 - conduce ricognizioni per l'aggiornamento della mappatura dei rischi;
 - effettua periodiche verifiche su determinate operazioni o specifici atti;
 - monitora le iniziative per la diffusione del Modello tra i destinatari dello stesso;
 - raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 - mantiene aggiornato il documento relativo ai flussi di informazione che l'Organismo deve ricevere dalle diverse funzioni di cui si compone la *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.*;
 - attiva e svolge le necessarie verifiche interne;
 - svolge la fase di preistruttoria in relazione alle segnalazioni di illeciti o di violazioni dei contenuti del *Modello di organizzazione, gestione e controllo*.

Più in particolare l'Organismo di Vigilanza:

- verifica il rispetto dei principi generali e delle regole specifiche di comportamento previsti dal *Modello di organizzazione, gestione e controllo* adottato dalla *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* rilevando eventuali scostamenti da parte dei destinatari degli stessi;
- definisce le iniziative più idonee a diffondere tra questi ultimi la conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* adottato dalla Società;

- valuta la capacità del Modello a prevenire comportamenti illeciti e ne verifica la stabilità segnalando e proponendo tempestivamente all'Amministratore Unico le eventuali necessità di modifica, implementazione o aggiornamento riscontrate;
 - monitora nel tempo il Modello verificando che le regole di comportamento e le procedure ivi contenute mantengano i necessari requisiti di validità ed attualità evitando, nel contempo, che le stesse, adottate in un determinato contesto storico, non risultino più idonee alla prevenzione dei rischi di commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero non siano sufficienti a fronteggiare rischi precedentemente inesistenti.
- III. L'Organismo di Vigilanza non detiene alcun potere di modifica o aggiornamento del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* – potestà riservata all'Amministratore Unico – ma ha l'onere di segnalare la necessità di procedere in tal senso ogniqualvolta lo ritenga necessario ed in particolare:
- in presenza di significative modifiche della struttura interna della *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* ovvero nelle modalità di esercizio delle attività proprie della stessa;
 - a seguito di intervenute modifiche normative;
 - a seguito dell'accertamento di significative violazioni del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* da parte dei destinatari dello stesso.
- IV. In applicazione del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* adottato da *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* l'Organismo di Vigilanza avvia il procedimento disciplinare volto a punire le violazioni dei protocolli, delle procedure, dei principi generali e delle regole specifiche di comportamento ivi previsti.
- V. In particolare, l'Organismo – acquisita la notizia relativa alla presunta violazione delle disposizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo – conduce la fase c.d. preistruttoria garantendo, nell'ambito di tale fase, l'anonimato sia del soggetto nei cui confronti sta procedendo che nei confronti dell'eventuale soggetto segnalante. Nello specifico, l'identità del segnalante non può essere rivelata salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p. ovvero nell'ambito del procedimento contabile avanti la Corte dei Conti alla chiusura dell'attività istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante potrà essere rivelata al titolare del potere disciplinare ed all'incolpato soltanto nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) vi sia il consenso del segnalante; b) la contestazione risulta fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- VI. Qualora la segnalazione o la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata l'Organismo procede all'archiviazione del procedimento (dandone notizia all'Amministratore Unico, unitamente ai motivi che hanno condotto a tale determinazione, nell'ambito di apposita relazione); negli altri casi l'Organismo di Vigilanza comunica – mediante relazione scritta – a coloro i quali detengono potere disciplinare nei confronti dell'autore della violazione, le risultanze della propria attività richiedendo di procedere alla valutazione, a fini sanzionatori, di quanto accertato.
- VII. Il compito di individuare, quantificare e comminare le sanzioni di cui ai paragrafi 5.4 e seguenti della Parte Generale del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* adottato dalla *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* spetta esclusivamente agli organi interni a ciò preposti.

Articolo 6

POTERI DELL'ORGANISMO

- I. L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari ad assicurare il puntuale ed efficace svolgimento delle funzioni di cui ai due articoli che precedono.
- II. A norma del paragrafo 4.6 della Parte Generale del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* adottato dalla *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di:
 - svolgere periodica attività ispettiva con possibilità di accedere liberamente a qualsiasi Funzione ed Ufficio della Società, senza onere di preavviso né di riferimento ai superiori gerarchici di coloro con cui entra in contatto, al fine di richiedere, ottenere ed acquisire tutte le informazioni, la documentazione ed i dati che ritenga necessari per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni;
 - accedere e/o richiedere tutte le informazioni concernenti le attività a rischio di commissione di reati presupposto di responsabilità dell'Ente indicate nella Parte Speciale del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* adottato dalla Società;
 - compiere verifiche – anche a campione – sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria;
 - compiere verifiche sulle operazioni di maggior rilievo ed in particolare su quelle di significativo valore economico ed impegno di spesa;
 - compiere verifiche in relazione alle richieste di finanziamento/sovvenzione o contributo a livello regionale, statale o comunitario presentate dalla Società;
 - compiere verifiche e richiedere documentazione riguardo le procedure di assunzione/stabilizzazione/progressione del personale dipendente della Società;
 - valutare – coordinandosi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dalla Società – l'idoneità e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - accedere – in qualsiasi momento – presso le aree in cui si stanno svolgendo attività disciplinate all'interno del documento di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - procedere a colloqui con il personale dipendente della *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.*;
 - sovrintendere e controllare la programmazione ed il successivo svolgimento delle attività di formazione aventi ad oggetto i contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché quelli del *Modello di Organizzazione, gestione e controllo* adottato dalla Società.
- III. Ai fini della valutazione riguardo l'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni di cui al *Modello di organizzazione e gestione e controllo* adottato dalla *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* l'Organismo di Vigilanza ha il potere di:
 - svolgere attività ispettiva accedendo, senza onere di preavviso, a qualsiasi Ufficio o Funzione della Società al fine di richiedere, ottenere ed acquisire tutte le informazioni, la documentazione ed i dati che ritenga necessari;
 - svolgere verifiche documentali senza limitazioni di alcun tipo;
 - procedere all'audizione dell'autore della segnalazione di presunta violazione delle disposizioni contenute nel *Modello di organizzazione e gestione*, del soggetto presunto

autore della violazione nonché di tutti coloro i quali possono essere informati in ordine ai fatti oggetto della segnalazione.

- IV. L'Organismo di Vigilanza dispone verifiche riguardo il rispetto e la concreta attuazione delle disposizioni contenute nel *Modello di organizzazione, gestione e controllo* di propria iniziativa, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero a seguito delle segnalazioni pervenute.

Art. 7

RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO

- I. Il componente l'Organismo di Vigilanza – valutate le esigenze di spesa necessarie a garantire il puntuale ed efficace svolgimento delle proprie funzioni – propone all'Amministratore Unico un *budget* annuale che andrà a costituire la propria dotazione finanziaria.
- II. L'Amministratore Unico attribuisce con propria delibera la dotazione finanziaria all'Organismo di Vigilanza.
- III. L'Organismo di Vigilanza può disporre del *budget* annuale in piena autonomia secondo le forme di cui al comma che segue ed è tenuto esclusivamente ad informare l'Amministratore Unico – nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 12 del presente Regolamento – riguardo la destinazione delle somme utilizzate.
- IV. L'Organismo di Vigilanza, quando ha la necessità di utilizzare somme del proprio *budget*, assume una specifica delibera nella quale formalizza le motivazioni della spesa.
- V. Qualora le esigenze di spesa eccedano il *budget* approvato ed attribuito dall'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a sottoporre specifica richiesta motivata di integrazione dello stesso.
- VI. In casi di particolare necessità ed urgenza, il componente l'Organismo di Vigilanza può impiegare autonomamente somme eccedenti il *budget* approvato ed attribuito dal Consiglio di Amministrazione, salvo l'onere di informare senza ritardo l'Amministratore Unico stesso illustrando le ragioni di eccezionalità ed urgenza che hanno portato ad assumere la decisione.

Art. 8

COLLABORATORI ESTERNI

- I. Nello svolgimento di verifiche che richiedano particolari competenze tecniche, l'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il puntuale esercizio del proprio incarico, ha facoltà di avvalersi, entro i limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, dell'ausilio di collaboratori ovvero di consulenti esterni alla Società.
- II. Ai collaboratori ed ai consulenti dell'Organismo di Vigilanza, siano essi società o professionisti, è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

Articolo 9

COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- I. L'Organismo di Vigilanza è destinatario di specifici flussi informativi provenienti da coloro i quali svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* nonché dai dipendenti della stessa.
- I flussi informativi si distinguono in:
- comunicazioni periodiche previste dal *Modello di organizzazione, gestione e controllo* ovvero da apposite procedure predisposte dall'Organismo di Vigilanza ed approvate dall'Amministratore Unico (comunicazioni ordinarie);
 - comunicazioni specifiche legate al verificarsi di particolari eventi previste dal *Modello di organizzazione, gestione e controllo* ovvero da procedure predisposte dall'Organismo di Vigilanza ed approvate dall'Amministratore Unico (comunicazioni straordinarie);
 - segnalazioni di presunte violazioni delle disposizioni di cui al *Modello di gestione, organizzazione e controllo* (comunicazioni straordinarie);
 - segnalazioni di violazioni del contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società (comunicazioni straordinarie);
 - segnalazioni di inadempimenti dei doveri propri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nominato dalla Società (comunicazioni straordinarie).
- II. Al fine di agevolare le segnalazioni inerenti la violazione delle disposizioni di cui al *Modello di organizzazione, gestione e controllo*, la *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* ha dotato l'Organismo di Vigilanza di un indirizzo di posta elettronica (odv@sivsr.l.vda.it). L'accesso alla casella di posta è protetto da credenziali nella disponibilità esclusiva del componente l'Organismo.
- III. A norma del comma 2 *bis* dell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 la Società ha previsto altresì un canale di segnalazione idoneo a **garantire l'anonimato del segnalante**: ogni esponente della Società può avvalersi di tale canale mediante collegamento al link <http://sivsr.l.whistleblowing.it> Il componente l'Organismo di Vigilanza riceve una notifica all'indirizzo mail odv@sivsr.l.vda.it ed ha facoltà di verificare i contenuti della segnalazione senza poter avere alcuna informazione riguardo l'autore della stessa. Lo strumento è reso fruibile anche a soggetti terzi alla Società mediante pubblicazione delle modalità di effettuazione della segnalazione nella sezione "*Società trasparente*" del sito istituzionale www.sivsr.l.vda.it.
- IV. Le comunicazioni dirette all'Organismo di Vigilanza e consegnate o ricevute da personale dipendente della Società non possono essere visionate da questi ultimi (anche in deroga alle istruzioni interne), ma devono essere consegnate tempestivamente al componente l'Organismo. In attesa della consegna le comunicazioni vengono conservate a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
- V. Le comunicazioni e la documentazione ricevuta dall'Organismo di Vigilanza è conservata, a cura del medesimo, a norma dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 10

OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA

- I. Il componente l'Organismo di Vigilanza deve adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso, da quella dell'attività professionale esercitata nonché dalle sue specifiche competenze.
- II. Il componente l'Organismo si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero, in ogni caso, per scopi non conformi alle

funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e motivata autorizzazione da parte degli interessati.

- III. Il componente l'Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge, da ordini dell'Autorità Giudiziaria, dal *Modello di organizzazione, gestione e controllo* adottato dalla *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* e dal presente Regolamento. Il vincolo al segreto non sussiste nei confronti dell'Amministratore Unico (salvi casi in cui questi possa trovarsi in posizione di conflitto) mentre può essere opposto a qualsiasi altra carica o funzione sociale.
- IV. Il componente l'Organismo è tenuto ad assicurare riservatezza in ordine alle segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello che dovessero ricevere da parte di esponenti della *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* ovvero da soggetti terzi esterni alla stessa fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge ovvero da ordini dell'Autorità Giudiziaria.
- V. Il componente l'Organismo di Vigilanza verifica che il soggetto autore di una segnalazione relativa a violazioni del *Modello di gestione, organizzazione e controllo* nell'ambito delle attività della *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* non abbia, esclusivamente per tale circostanza, conseguenze negative nell'ambito del rapporto lavorativo (quali, a titolo esemplificativo: licenziamento, trasferimento, demansionamento, sottoposizione a misure organizzative che determinino – direttamente o indirettamente – effetti negativi sulle condizioni di lavoro nonché qualsivoglia atto di ritorsione o discriminazione diretto o indiretto). Il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione – a norma del *Modello di organizzazione, gestione e controllo*, adottato dalla Società – non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
- VI. La violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al punto che precede costituisce – a norma dell'art. 3 presente Regolamento – giusta causa di revoca del componente l'Organismo di Vigilanza.
- VII. L'obbligo di riservatezza di cui ai punti che precedono si applica anche ai consulenti dell'Organismo di Vigilanza ed a tutti coloro i quali, ai sensi dell'articolo 4 comma VIII del presente Regolamento, abbiano preso parte alle riunioni con funzioni informative o consultive.

Articolo 11

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- I. Ogni informazione in possesso dell'Organismo viene trattata in conformità al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 nonché, qualora si tratti di dati o informazioni *price sensitive*, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 180 e seguenti D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.).
- II. Copia dei verbali delle attività svolte e delle riunioni con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione o il Collegio Sindacale è conservata illimitatamente
- III. ogni informazione, segnalazione, rapporto predisposto o ricevuto dall'Organismo di Vigilanza è conservato – per un periodo di almeno 10 anni fatti salvi eventuali ulteriori diversi obblighi di conservazione previsti da specifiche norme – in un apposito archivio istituito dall'Organismo presso la Società L'accesso al suddetto archivio è consentito soltanto al componente l'Organismo di Vigilanza ovvero ai soggetti di volta in volta specificamente ammessi previa apposita autorizzazione.
- IV. La documentazione di cui al comma che precede può essere conservata altresì per via informatica; in questo caso l'Organismo di Vigilanza individua una parola chiave di accesso al sistema. La parola chiave

individuata non può essere comunicata a soggetti diversi dai componenti l'Organismo salvo apposita delibera motivata.

- V. In ipotesi di conservazione per via informatica l'Organismo di Vigilanza si impegna ad adottare misure tecniche volte a garantire la non modificabilità dei documenti.

Articolo 12

RELAZIONI ALL'AMMINISTRATORE UNICO

- I. L'Organismo di Vigilanza presenta all'Amministratore Unico – ogniqualvolta lo ritenga opportuno ed in ogni caso con cadenza almeno annuale – una relazione in cui illustra l'attività svolta, formula proposte di modifica al *Modello di organizzazione, gestione e controllo* vigente, segnala le eventuali violazioni alle disposizioni ivi contenute che abbia accertato nello svolgimento delle proprie funzioni e rende conto riguardo la gestione del *budget* di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
- II. L'Organismo di Vigilanza è tenuto a presentare apposita relazione all'Amministratore Unico qualora proceda all'archiviazione di una segnalazione di violazione del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* ritenuta infondata e tale da non comportare la necessità di avvio del procedimento disciplinare nonché in caso di utilizzo senza espressa autorizzazione – in ipotesi di particolare necessità ed urgenza – di somme eccedenti il *budget* di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 13

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- I. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente dall'Organismo di Vigilanza.

Articolo 14

COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- I. L'Organismo di Vigilanza comunica il testo del presente Regolamento ed ogni eventuale modifica od integrazione all'Amministratore Unico della *Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.* Copia dello stesso può essere pubblicata sul sito istituzionale, sezione "Società Trasparente".